



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 277/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica, in persona del Primo Referendario Andrea Costa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37569** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da:

1. **XX (C.F. XX)** nato a **XX** il **XX** e ivi residente in Via **XX**,

2. **XX (C.F. XX)** nato a **XX** il **XX** e residente in **XX**, Via **XX**,

3. **XX (C.F. XX)** nato ad **XX** il **XX** e residente in **XX**, P.zza **XX**,

4. **XX (C.F. XX)** nato a **XX** il **XX** e ivi residente in Via **XX**,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Benedetta De Paola ed elettivamente domiciliati presso e nello studio della stessa sito in Roma, Largo della Fontanella di Borghese n. 84;

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura regionale dell'Istituto, e presso di essa domiciliato in Bari alla via Putignani n.108;

Visto il Codice di Giustizia Contabile;

Considerato in

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 10 aprile 2024, i ricorrenti, tutti ex dipendenti pubblici, chiedevano il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del

	trattamento pensionistico in atto senza le decurtazioni derivanti dalla	
	disposizione di cui all'art. 1, commi 309 e 310 della Legge di Bilancio 2023	
	(l. n. 197/2022), previa rimessione degli atti alla Corte costituzionale e alla	
	Corte di Giustizia UE.	
	Si costituiva l'I.N.P.S., chiedendo il rigetto della domanda.	
	Con sentenza-ordinanza n.183/24, veniva dichiarata infondata la questione di	
	pregiudizialità euro-unitaria e veniva sospeso per il resto la causa nelle more	
	della definizione della questione pendente dinanzi alla Corte costituzionale a	
	seguito delle ordinanze di Sezioni di questa Corte le quali, in occasione della	
	decisione di fattispecie analoghe alla presente, avevano sollevato questione di	
	legittimità costituzionale, fra l'altro, della norma di cui all'art. 1, comma 309,	
	l.197/2022, di cui si sospetta l'incostituzionalità in questa sede.	
	Intervenuta la decisione della Consulta n.19/25 che ha dichiarato	
	inammissibili le questioni di legittimità sollevate con le sopra citate ordinanze	
	e fissata l'udienza per la prosecuzione del giudizio, veniva disposto ulteriore	
	rinvio nelle more della decisione della Consulta in merito alla ulteriore	
	questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309 della legge nr.	
	197 del 2022 sollevata dalla Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna di	
	questa Corte sotto l'ulteriore profilo, non precedentemente esaminato dalla	
	Consulta, della violazione dell'art. 53 della Costituzione.	
	In vista della successiva udienza, nel frattempo intervenuta la decisione della	
	Corte costituzionale n.167/2025, che ha dichiarato non fondata la ulteriore	
	questione sollevata, la difesa del ricorrente ha presentato brevi note chiedendo	
	la rimessione della causa in decisione con declaratoria di cessazione della	
	materia del contendere con compensazione delle spese di lite.	
	2	

	All’udienza del 2 dicembre 2025, nessuna delle parti è comparsa.	
	La causa è stata quindi posta in decisione e definita mediante lettura del	
	dispositivo in aula.	
	In primo luogo, va precisato che la mancata comparizione delle parti	
	all’udienza non impedisce la rimessione della causa in decisione, in quanto il	
	difensore dei ricorrenti, con brevi note in vista dell’udienza, ha espressamente	
	chiesto che la stessa fosse decisa.	
	Ciò posto, la questione sottoposta all’esame di questo Giudice attiene al	
	riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del trattamento	
	pensionistico senza l’applicazione del meccanismo di limitazione della	
	rivalutazione previsto dall’art. 1, comma 309 della Legge di Bilancio 2023 (l.	
	n. 197/2022), della cui legittimità costituzionale e di coerenza con la	
	normativa euro-unitaria si dubita.	
	Al riguardo, nel rimandare a quanto affermato in merito alla infondatezza dei	
	motivi di contrarietà al diritto europeo nella sentenza-ordinanza n.183/24,	
	ritiene questo Giudice che i motivi di contrasto con la Costituzione sollevati	
	con il ricorso siano stati ampiamente ritenuti infondati dalle decisioni della	
	Corte costituzionale intervenute a seguito della rimessione della questione in	
	giudizi analoghi.	
	In particolare, con la sentenza n.19/25, la Consulta, dopo aver percorso	
	l’evoluzione degli interventi legislativi che hanno inciso sulla dinamica	
	rivalutativa degli assegni pensionistici e nel richiamare i principi affermati in	
	precedenti pronunce, ha ritenuto non fondante le questioni di legittimità	
	costituzionale del meccanismo di raffreddamento della rivalutazione sollevata	
	con riferimento agli artt. artt. 1, primo comma, 3, primo comma, 4, secondo	
	3	

	comma, 23, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione.	
	Con sentenza n.167/25, la Consulta ha altresì dichiarato non fondata la	
	ulteriore questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, della l.	
	29 dicembre 2022, n. 197 sollevata con riferimento all’art. 53 cost..	
	Alla luce di quanto sopra, tenuto conto che il ricorso è stato presentato al solo	
	fine di sollecitare la rimessione degli atti alla Consulta e alla Corte di	
	Giustizia, non può che discendere il rigetto della domanda.	
	La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di	
	lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.37569	
	lo respinge.	
	Spese compensate.	
	Così deciso, in Bari, all’udienza in data 2 dicembre 2025.	
	IL GIUDICE	
	Depositata il 10.12.2025	Andrea Costa
	Il Funzionario	F.to digitalmente
	Laura Guastamacchia	
	F.to digitalmente	
	Il Giudice, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del D. Lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196.	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria sia apposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma	
	3 del detto decreto legislativo nei riguardi della parte ricorrente e degli	
	4	

